

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO
DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE**

**CAPO I
GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI**

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D. M. 4 marzo 1987, n. 145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti all'Ufficio di Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni della Legge 07/03/1986, n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti all'Ufficio di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Articolo 2

Tipo delle armi in dotazione

Le armi in dotazione agli appartenenti all'Ufficio di Polizia Municipale e da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della Legge 18/04/1974, n. 110 e succ. mod. ed integrazioni, sono:

- a) pistola semiautomatica Beretta, tipo Gardone V.T., calibro 7.65 PAT., matricola 836664, anno di fabbricazione 1953, + scatoletta 25 colpi;
- b) pistola semiautomatica Beretta, tipo Gardone V.T., calibro 7.65 PAT., matricola 831661, anno di fabbricazione 1953, + 6 colpi;
- c) pistola semiautomatica Beretta, tipo Gardone V.T., calibro 6.35, matricola 76934 A, anno di fabbricazione 1953, senza munizioni;

Articolo 3

Numero delle armi e delle munizioni in dotazione

Il numero delle armi in dotazione, con il relativo munizionamento, all'Ufficio di Polizia Municipale corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, aumentato di n.2

unità come dotazione di riserva.

Il Comandante del Settore Polizia Municipale o in mancanza il Sindaco denunciano e trasmettono, ai sensi dell'art. 38 del T. U. della Legge di Pubblica Sicurezza, il numero complessivo delle armi acquistate per la dotazione degli addetti dell'Ufficio, alla medesima Autorità di P. S.

CAPO II MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Articolo 4

Servizi con armi

Gli appartenenti all'Ufficio di Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ed impiegati nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di P. S. di cui all'art. 3 della Legge 65/86, ed in possesso dei requisiti di cui al DPR n. 904 del 23/12/83 e succ. mod. ed integr. Di cui al DPR n. 273 del 24/08/90, svolgono servizio armati.

I servizi per i quali gli appartenenti all'Ufficio di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di Agente di P.S., devono prestare servizio armato sono i seguenti:

- tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, appiedati, ecc.);
- servizi di vigilanza e protezione della casa comunale, della sede del Comando di Polizia Municipale e degli immobili comunali;
- servizi di scorta e di pronto intervento;
- servizi d'istituto prestati in orari serali e notturni;
- servizi di Ordine Pubblico comandati dall'Autorità Locale e Provinciale di Pubblica Sicurezza;
- servizi speciali stabiliti dal Comandante dell'Ufficio di P. M., su formali direttive del Sindaco o Assessore Delegato, ai sensi dell'art. n. 2 della Legge 65/86;
- servizi di vigilanza urbanistica, edilizia, ecologica ed ambientale;
- servizi in operazioni relative alle esecuzioni coattive di provvedimenti ordinatori sindacali, dirigenziali e giurisdizionali;
- servizi in cui il Comandante o Sindaco valuti di particolare rilevanza per il mantenimento delle condizioni di sicurezza pubblica.

Articolo 5

Assegnazione dell'arma

Tutti gli appartenenti all'Ufficio di Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di P. S. svolgono il servizio con l'arma in dotazione, che viene assegnata obbligatoriamente soltanto dopo aver superato il necessario addestramento di tiro e maneggio. Tale addestramento va ripetuto e conseguito, pena il decadimento dei requisiti previsti, almeno per tre volte nel corso dell'anno solare.

L'arma è assegnata in via continuativa o temporanea con provvedimento del Comandante o del Sindaco, di cui deve essere fatta comunicazione al Prefetto ed alla Questura del luogo.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione in apposito tesserino personale di riconoscimento di ciascun agente, mediante l'indicazione degli estremi di riferimento, il tipo, il calibro e la matricola dell'arma stessa.

L'assegnazione dell'arma ne consente il porto senza licenza anche fuori del normale orario di servizio, esclusivamente nel territorio comunale di competenza, nonché dal luogo di servizio al domicilio ancorché fuori del Comune di appartenenza e viceversa.

In caso di assenza dal servizio per aspettativa, ferie o per altri motivi, l'arma rimane in custodia all'assegnatario.

Il Comandante può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'assegnatario non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti o siano in atto situazioni tali da giustificare il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone; tale provvedimento deve essere comunicato tempestivamente al Sindaco ed alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Articolo 6

Modalità di porto dell'arma

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art. 5 del D. M. n. 145 del 4 marzo 1987, in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli appartenenti all'Ufficio della Polizia Municipale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, la portano nella fondina esterna con il caricatore inserito e senza il colpo in canna.

Nei casi in cui l'addetto è autorizzato ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 65/86, a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi previsti dal D. M. n. 145/87, l'arma può essere portata in modo non visibile.

Il Comandante e gli Ufficiali di P.G. Possono portare l'arma in modo non

visibile anche quando indossano l'uniforme di servizio.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Articolo 7

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti dagli appartenenti all'Ufficio di Polizia Municipale in possesso della qualifica di P. S., sono svolti in linea di massima senza il porto dell'arma; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del D. M. 145/87, agli addetti della P. M. cui è stata segnata l'arma in via continuativa è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui si svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Articolo 8

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto.

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza il porto dell'arma.

Il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 65/86, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.

Il Sindaco comunica al Prefetto ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la presumibile durata della missione.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Articolo 9

Prelevamento e deposito dell'arma.

L'arma è prelevata presso il consegnatario, previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 5, nel registro di cui al successivo articolo 12.

L'arma deve essere immediatamente affidata al consegnatario nei seguenti casi:

- 1) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
- 2) quando viene a mancare la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
- 3) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- 4) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Comandante, del Sindaco o del Prefetto.

Della riconsegna dell'arma deve essere fatta menzione nel registro di carico e scarico e deve essere trasmessa immediata comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza, presso cui l'arma è stata denunciata.

Articolo 10

Doveri dell'assegnatario

Il personale al quale è assegnata l'arma in via continuativa o per più giorni deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia in modo che non ne sia pregiudicato il corretto funzionamento;
- c) segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa rilevato durante le esercitazioni;
- d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando alle esercitazioni di tiro di cui all'articolo 12;

A tal fine dovrà:

- astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia tra estranei che tra colleghi;
- evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
- nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori della portata dei minori, riponendo le munizioni in luogo separato;
- evitare di abbandonare l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave;
- osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

Lo smarrimento o la sottrazione dell'arma o delle munizioni in dotazione dovrà essere immediatamente riferita al personale più alto in grado presente in servizio e successivamente comunicato in forma scritta al Comandante dell'Ufficio che ne curerà la denuncia agli organi competenti.

Articolo 11 ***Custodia delle armi***

Le armi e le munizioni in dotazione all'Ufficio di Polizia Municipale, non assegnate in via continuativa, devono essere custodite, prive di munizioni, in armadi metallici corazzati con serratura di sicurezza o a combinazione, o in apposite casseforti a muro all'interno del medesimo ufficio di P. M. L'Autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Articolo 12 ***Addestramento al tiro***

Gli appartenenti all'Ufficio di Polizia municipale prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento presso una sezione del Tiro a Segno Nazionale.

Almeno tre volte all'anno dovranno partecipare ad un corso di lezioni regolamentari teorico e pratico al tiro a segno, presso un poligono abilitato, per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Il Comandante della Polizia Municipale può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli appartenenti dell'Ufficio o solo per quelli che svolgono particolari servizi con armi.

Gli addetti alla Polizia Municipale, purché muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 5 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati, ai sensi dell'art.19 del D. M. n. 145/87, a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del territorio del Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa, previa autorizzazione scritta del Prefetto.

Articolo 13 ***Istituzione, caratteristiche e funzionamento dell'Armeria***

Ricorrendo i presupposti di fatto di cui all'art. 12 comma 4° del Decreto

Pagina 7

del Ministero dell'Interno n. 145/1987, è istituita nell'Ufficio di Polizia

Municipale l'armeria, nella quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento.

La soppressione o il trasferimento della stessa in altri locali è effettuato con provvedimento del Comandante o Sindaco del Comune ed è comunicato al Prefetto ed al Questore di Salerno.

L'armeria è ubicata all'interno dell'Ufficio di Polizia Municipale in modo tale da consentire il controllo degli accessi. L'Ufficio deve essere munito di porte e finestre blindate oppure dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza antisfondamento.

All'interno ed all'esterno dell'Ufficio, le attrezzature antincendio devono essere conformi alle prescrizioni del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

L'armeria dovrà essere dotata altresì di apposito registro di carico e scarico delle armi con pagine numerate ed appositamente vidimate dalla Questura di Salerno.

Nel registro di carico e scarico, saranno annotati tutti i provvedimenti relativi alle assegnazioni, le revoche o le restituzioni da parte degli assegnatari, tenendo presente che qualsiasi documentazione attinente alle armi stesse, dovrà comportare in ogni occasione, l'invio del Registro per le vidimazioni di competenza della Questura di Salerno.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Obiezione di coscienza

Il personale della Polizia Municipale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, può fare richiesta al Comandante dell'Ufficio o al Sindaco di essere esonerato dal porto dell'arma in base ai principi sanciti dalla Legge n. 230 dell' 08 luglio 1998.

Pari facoltà di esonero è attribuita al personale nominato successivamente all'entrata in vigore del regolamento; in tal caso, la relativa richiesta dovrà essere presentata al Comandante dell'Ufficio o al Sindaco entro trenta giorni dall'assunzione in servizio.

Articolo 15

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si

Pagina 8

applicano le norme di cui al Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4

marzo 1987.

Articolo 16
Entrata in vigore

Il presente Regolamento è composto di n. **8 pagine**. Entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale e sarà comunicato al Ministero dell'Interno ed al Prefetto di Salerno.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 28
MAGGIO 2011

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE
